

Delibera della Giunta Comunale n. 110 dd. 07.12.2021

OGGETTO: Fornitura di un “Autocarro completo di cassone ribaltabile ad alimentazione ibrida (elettrica/gasolio) da assegnare al cantiere comunale e contestuale ritiro del mezzo comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM”. Approvazione capitolato speciale d’appalto.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune di Denno svolge in amministrazione diretta diversi interventi di manutenzione del territorio: illuminazione pubblica, cimiteri comunali, viabilità comunale, gestione e manutenzione del verde e dei parchi gioco, servizio di pulizia e spazzamento delle strade ed aree pubbliche del territorio comunale, compreso il servizio di sgombero neve e spargimento ghiaino.

Per l’effettuazione dei sopradescritti interventi si ritiene necessario che il personale operaio sia dotato di appositi automezzi, che possano garantire un adeguato livello di confort nell’espletamento degli incarichi loro assegnati e un livello di mobilità più sicura e a minor impatto ambientale e ritenuto pertanto opportuno procedere alla sostituzione dell’autocarro comunale marca NISSAN, modello CABSTAR, targa CY163KM, immatricolato nel 2006, in quanto ormai datato e obsoleto.

Con deliberazione n. 27 di data 12.03.2021 il Commissario della Comunità della Val di Non ha concesso al Comune di Denno un finanziamento di Euro 32.800,00, a valere sul Fondo Strategico Territoriale della Val di Non, per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale (ibrido);

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

VERIFICATA la necessità di adeguare il parco automezzi in uso agli operai del Cantiere comunale, procedendo all’acquisto di un nuovo autocarro con cassone ribaltabile, alienando contestualmente il mezzo attualmente in dotazione in quanto obsoleto e non più idoneo a supportare le esigenze operative dell’Amministrazione;

ATTESO che la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della G.P. n. 1392 di data 11.07.2013 *“Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.”* ha reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite il sistema Mercurio intendendosi sia le convenzioni APAC sia il MEPAT. La Legge n. 135/2012 e ss.mm. prevede per i beni e servizi oggetto di strategie comuni di acquisto (energia elettrica, gas metano, telefonia fissa e mobile, carburanti di rete) la stipula di convenzioni quadro il cui utilizzo è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche. Per i beni e servizi non oggetto di strategie comuni l’approvvigionamento deve avvenire in via prioritaria avvalendosi del mercato elettronico gestito da APAC (MEPAT), in mancanza utilizzando gli strumenti di acquisto di CONSIP e solo in subordine con procedure concorrenziali di scelta del contraente che possono essere svolte anche in via telematica;

RICHIAMATO l’art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. il quale prevede al comma 6 che *“Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall’agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest’articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”*;

DATO ATTO che in MEPAT è attivo il bando Categoria merceologica “Mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari” (CPV: 34130000-7) con i relativi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto, ecc.) approvato dal Servizio contratti e centrale acquisti – APAC e verificata la possibilità della stazione appaltante, nell'ambito del mercato elettronico, di procedere all'affidamento della fornitura in parola tramite richiesta di offerta (R.D.O.) interpellando imprese del settore abilitate al suddetto bando secondo le direttive dettate dalla L.P. 09 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

RILEVATO che l'U.T.C., al fine di addivenire ad un esame comparativo di ordine economico della fornitura in oggetto, ha predisposto un “Capitolato speciale d'appalto” che definisce le condizioni tecniche contrattuali idonee a fornire un autocarro con cassone ribaltabile in grado di garantire capacità e prestazioni rapportate all'effettivo utilizzo a cui verrà destinato e ravvisato pertanto che l'esame delle offerte può avvenire senza la costituzione di una apposita commissione tecnica giudicatrice;

VISTO il “Capitolato speciale d'appalto” predisposto dall'U.T.C. che in sintesi fissa:

- Il prezzo a base di gara, stimato sulla base di una valutazione di mercato, quantificato in Euro 37.500,00 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. nella misura di legge;
- La contestuale vendita, all'aggiudicatario della gara per la fornitura in argomento, del mezzo comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM per l'importo predeterminato di Euro 2.200,00;
- Le specifiche tecniche e prestazionali obbligatorie che dovranno essere rispettate dal nuovo autocarro e dal cassone ribaltabile;
- I termini e modalità di consegna del nuovo mezzo completo di tutta le attrezzature/optional richiesti e del cassone ribaltabile;
e ritenuto lo stesso congruo, con riferimento alle necessità dell'Amministrazione;

VISTO che nel caso di specie – richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed in particolare l'art. 2 bis che estende ai Comuni la disciplina dell'attività contrattuale della PAT, salvo alcune norme specificatamente individuate, nonché il comma 4 dell'art. 21 che consente il ricorso alla trattativa diretta per gli acquisti di importo inferiore a Euro 47.000,00 – è possibile procedere a mezzo di trattativa privata diretta che consente di coniugare celerità ed economicità nell'affidamento della fornitura;

VISTO che in forza del rimando alla soglia dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 – convertito con Legge n. 120/2020 – contenuto nel comma 1, dell'art. 3 della L.P. n. 02/2020 e ss.mm., le soglie per l'affidamento diretto sono rispettivamente 150.000,00 Euro per i lavori e 139.000,00 Euro per i servizi e le forniture, compresi gli incarichi di ingegneria ed architettura. Quindi, per quanto riguarda servizi e forniture, l'affidamento a trattativa diretta, ammesso ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. è oggi esperibile per importi fino a 139.000,00 Euro;

RITENUTO a tal fine di fornire indirizzo al Segretario comunale di:

- di approvare il Capitolato speciale d'appalto predisposto dall'U.T.C. sia nei contenuti tecnici, sia con riferimento al prezzo a base di gara risultante e quantificato in Euro 37.500,00 (IVA esclusa) che alla valutazione del mezzo comunale usato che sarà venduto all'aggiudicatario all'importo determinato di Euro 2.200,00;
- di procedere all'acquisto del nuovo autocarro con cassone ribaltabile sulla piattaforma provinciale “Mercurio”, mediante un confronto concorrenziale fra almeno tre imprese, con il sistema della trattativa diretta e con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm. e dell'art. 16, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. in considerazione del fatto che si tratta di una fornitura che presenta caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023;

VISTA la deliberazione giunta n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023;

VISTA la Legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 e ss.mm. che disciplina l'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento e il suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e ss.mm.;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 9 marzo 2016 e ss.mm. di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

VISTA la Legge provinciale n. 2 di data 23 marzo 2020 e ss.mm. avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di permettere l'avvio della procedura di acquisto dell'automezzo in oggetto

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento della fornitura di un Autocarro completo di cassone ribaltabile ad alimentazione elettrica/gasolio da assegnare al cantiere comunale con contestuale ritiro del mezzo comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM sulla piattaforma provinciale "Mercurio" mediante un confronto concorrenziale tra almeno tre imprese, con il sistema della trattativa diretta, ai sensi dell'art. 21, commi 2, lettera h) e 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.;
2. di dare atto che l'importo complessivo a base di gara è stimato in complessivi Euro 37.500,00 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% pari ad Euro 8.250,00 e quindi per complessivi Euro 45.750,00;
3. di dare altresì atto che il mezzo comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM di proprietà del Comune di Denno verrà venduto all'aggiudicatario del confronto concorrenziale per l'importo determinato di Euro 2.200,00 precisando che il ritiro è una operazione non soggetta ad I.V.A e che le spese per il passaggio di proprietà sono a completo carico della ditta aggiudicatrice;
4. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, come predisposto dall'U.T.C, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che è rimessa ai funzionari competenti l'adozione dei successivi specifici provvedimenti relativi all'impegno di spesa ed alle modalità di affidamento della fornitura.
6. di dare atto che l'acquisto è parzialmente finanziato con contributo concesso dalla Comunità della Val di Non con deliberazione n. 27 di data 12.03.2021, pari ad Euro 32.800,00, a valere sul Fondo Strategico Territoriale della Val di Non;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e che la spesa di cui al punto 2, pari a complessivi Euro 45.750,00 sarà impegnata con successiva determinazione del Segretario comunale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.



COMUNE DI DENNO
Provincia di Trento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Fornitura di un AUTOCARRO COMPLETO DI CASSONE
RIBALTABILE AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA/GASOLIO da assegnare al
cantiere comunale e contestuale ritiro del mezzo
comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR
targa CY163KM*

Denno, li dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Stenico Simone 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO	4
3. OGGETTO DELLA FORNITURA	4
4. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI	5
5. GARANZIE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE	5
5.1 Garanzie.....	5
5.2 Assistenza e manutenzione	6
6. SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE	6
6.1 Caratteristiche tecniche generali obbligatorie dell'autocarro	6
6.2 Caratteristiche tecniche generali obbligatorie del cassone ribaltabile	9
7. IMMATRICOLAZIONE E CERTIFICAZIONI	10
8. MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA.....	10
8.1 Documentazione per la manutenzione.....	11
9. VEICOLO USATO DA PERMUTARE	11
10. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA	11
11. ACCETTAZIONE E COLLAUDI	12
12. NORME DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICHE DEL VEICOLO.....	12
13. SUBAPPALTO	13
14. GARANZIE	13
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	13
16. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ	14
17. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO	15
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FALLIMENTO	15
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
20. RECESSO	16
21. FORO COMPETENTE.....	16
22. SPESE CONTRATTUALI	16
23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16
24. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONE APAC O CONSIP	18

25. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	18
26. NORME REGOLANTI IL CONTRATTO E CRITERI INTEPRETATIVI.....	19
27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	20
28. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
29. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
30. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	20
31. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE	20
32. DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	20
33. TUTELA DEI LAVORATORI	21
34. SICUREZZA	21
35. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	21
36. NORME DI CHIUSURA	22

1. PREMESSA

Per l'esecuzione del presente contratto si deve fare riferimento al presente Capitolato e, **solo in subordine qualora il Capitolato nulla disponga**, alle norme disciplinate dalla documentazione facente parte del bando per l'abilitazione al mercato elettronico (MePat) indetto dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) relativo alla categoria merceologica “**Mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari**” (Bando di abilitazione, Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto, Patto d'integrità, Tabella di supporto categorie merceologiche).

2. NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a. dal presente Capitolato e, **solo in subordine qualora il Capitolato nulla disponga**, dalle norme disciplinate nel Capitolato tecnico relativo al bando per l'abilitazione al mercato elettronico (MePat) alla categoria merceologica “Mezzi di trasporto, macchinari e prodotti ausiliari”;
- b. dal Regolamento comunale di Denno per l'attività contrattuale;
- c. dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

Le norme contenute nel presente Capitolato hanno per oggetto la fornitura di un AUTOCARRO COMPLETO DI CASSONE RIBALTABILE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA/GASOLIO da assegnare al cantiere comunale di Denno e il contestuale ritiro del mezzo comunale usato marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM.

L'autocarro ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi di automezzi e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L'Appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente Capitolato ed alla normativa vigente, sia del veicolo nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la formulazione dell'offerta per la fornitura di un autocarro completo di cassone ribaltabile ad alimentazione elettrica/gasolio.

Il prezzo a base di gara è pari ad **Euro 37.500,00** oltre ad IVA nella misura di legge.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Il veicolo e i componenti dell'allestimento oggetto della fornitura devono rispondere al presente Capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tale automezzo e i relativi componenti dell'allestimento dovranno quindi essere corredati della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Comune di Denno ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11.

In particolare il veicolo e le relative attrezzature dovranno rispondere:

- alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna del veicolo;
- a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di automezzi adibiti ad attività particolari vigenti all'atto della consegna;
- alle vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dei veicoli a motore diesel di cui ai D.M. che hanno recepito le Direttive CEE 81/424 e 89/491;
- alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) e ss.mm.ii.;
- Il mezzo completo, in possesso dei documenti di cui al successivo art. 8, sarà immatricolato a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo del veicolo e dei componenti dell'allestimento nella configurazione richiesta, entro i termini dell'accertamento di cui all'art. 11.

5. GARANZIE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

5.1 Garanzie

L'Appaltatore garantirà il veicolo, completo dei componenti dell'allestimento, esente da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inadeguata conservazione o forza maggiore.

Il veicolo completo sarà garantito come di seguito indicato:

- per l'autocarro, per un periodo di **almeno 48 mesi** (o per il maggior periodo previsto in offerta) a partire dalla data di presa in carico da parte del Comune di Denno, salvo le estensioni previste in offerta che saranno valutate in accordo ai criteri di aggiudicazione, purché prive di esclusioni motivate con condizioni di impiego del mezzo da considerarsi normali per il veicolo in argomento e senza oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate;
- per il cassone ribaltabile, per un periodo di **almeno 24 mesi** (o per il maggior periodo previsto in offerta) a partire dalla data di presa in carico da parte del Comune di Denno, salvo le estensioni previste in offerta che saranno valutate in accordo ai criteri di aggiudicazione, purché prive di esclusioni motivate con le normali condizioni di impiego e senza oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate.

Le garanzie offerte dall'Appaltatore saranno complessive per **l'intero veicolo allestito** ed articolate in:

- **autocarro:** sull'intero prodotto nuovo con esclusione dei componenti di normale usura;
- **cassone ribaltabile:** sull'intero prodotto nuovo con esclusione dei componenti di normale usura.

La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi che verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più vicino alla sede del Comune di Denno.

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso altra sede, il mezzo sarà trasferito a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimarrà comunque **il solo responsabile** e referente nei confronti del Comune di Denno per la garanzia totale di tutti i componenti del veicolo compresi telaio, allestimenti vari tutti, sub componenti e sublavorazioni.

5.2 Assistenza e manutenzione

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti o/e convenzionati, presso i quali il veicolo potrà usufruire degli interventi da effettuare in garanzia entro la distanza indicata nell'offerta presentata dall'Appaltatore e comunque entro il raggio massimo di 100 km dal Comune di Denno sito in Via Giovanni Ossana, n. 1 – 38010 – Denno.

Le reti di assistenza saranno quelle esistenti all'atto dell'offerta e comprenderanno centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo.

Le reti di assistenza previste dovranno coprire l'intero veicolo allestito e suddivise in particolare per:

- **assistenza per autocarro;**
- **assistenza per cassone ribaltabile.**

Per la durata del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica di collocazione attivati successivamente al termine per la presentazione delle offerte, nella medesima distanza o inferiore, indicata in sede di offerta.

Le operazioni di riparazione in garanzia non effettuabili presso sedi o centri di assistenza dell'Appaltatore, potranno essere effettuate presso la casa madre. In tal caso il Comune di Denno consegnerà l'automezzo presso la sede del centro di assistenza indicata dall'appaltatore in fase di gara, che provvederà a sua volta, a propria cura e spese, al trasferimento nel luogo di effettiva riparazione.

L'organizzazione d'assistenza interverrà comunque per i **guasti coperti da garanzia** entro le **48 ore** dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiunti.

6. SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Tutte le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate per l'autocarro e per il cassone ribaltabile sono OBBLIGATORIE.

6.1 Caratteristiche tecniche generali obbligatorie dell'autocarro

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL'AUTOCARRO	
n.	Dimensioni e dati generali
1	Chassis con cabina singola
2	Lunghezza complessiva (escluso cassone) da min. 5300 mm a max. 6000 mm.
3	Larghezza complessiva (escluso specchietti e cassone) da min. 2000 mm a max. 2200 mm

4	Altezza complessiva (massima) \leq 2300 mm.
5	Passo da min. 3200 mm a max. 4000 mm.
6	Massa su assale anteriore \geq 1800 Kg
7	Massa a pieno carico (M.P.C.) o Peso totale a terra (P.T.T.) non superiore a 3,5 t.
	Motore e trasmissione
8	Motore ibrido Turbo Diesel e iniezione Common Rail con tecnologia Mild Hybrid in grado di recuperare l'energia cinetica durante le fasi di decelerazione o frenata trasformandola in energia elettrica
9	Cambio manuale a 6 marce
10	Cilindrata $>$ di 1.800 cm ³
11	Potenza $>$ 88 kW
12	Trazione posteriore
13	Sistema Star & Stop
14	Batteria con avviamento a freddo fino a -20°
15	Protezione del sottoscocca
16	Rispettoso delle normative in vigore in materia di emissioni di sostanze inquinanti per veicoli su ruote
	Cabina
17	Sedile lato guida con regolazioni a 8 vie: avanti/dietro, reclinazione, altezza e inclinazione
18	Sedile lato passeggero doppio
19	Fari: luci diurne, luci di sterzata statica, fendinebbia anteriori, luci ingombro sul tetto
20	Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente a braccio corto
21	Alzacristalli elettrico
22	Climatizzatore estivo con filtro antipolline + riscaldatore invernale
23	Radio con tecnologia Bluetooth per connettività per telefono cellulare per vivavoce
24	Presa di corrente: convertitore di potenza 230V (150W)
25	Sbrinatori elettrici parabrezza
26	Sistema antifurto passivo "Immobilizer"
27	Chiusura centralizzata a distanza con n. 2 portachiavi

28	Paraspruzzi anteriori
29	Verniciatura (chassis compreso) di colore blue (non metallizzato) da definire successivamente alla procedura di gara
	Sterzo
30	Servosterzo elettro-idraulico
31	Piantone di guida regolabile in inclinazione e distanza
	Pneumatici e sospensioni
32	Sospensioni anteriori indipendenti con molle elicoidali e barra stabilizzatrice
33	Ammortizzatori a gas e molle a balestra posteriori
34	Pneumatici idonei per l'uso sia invernale che estivo (M+S). Le dimensioni e caratteristiche dei pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse come da libretto di circolazione.
35	Ruote gemellate posteriori
36	Ruota di scorta
37	n. 2 catene da neve posteriori con sezione quadra da minimo 4,5 mm
	Freni
38	Impianto frenante a doppio circuito, dischi anteriori e posteriori, servoassistito e ABS
	Sicurezza
39	Controllo elettronico della stabilità (ESC)
40	Assistenza alla partenza in salita (HSA)
41	Controllo adattivo del carico (LAC)
42	Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)
43	Controllo stabilità antiribaltamento (RSC)
44	Airbag lato guidatore
45	Airbag frontale lato passeggero (comprensivo di interruttore di disattivazione)
46	Cinture di sicurezza inerziali diagonali su tutti i sedili
47	Estintore da 6 Kg
48	Kit pronto soccorso
	Garanzia
49	Durata minima della garanzia di 48 mesi dalla data di fornitura. Tale garanzia dovrà essere totale cioè includendo tutte le parti costituenti il mezzo con l'esclusione dei materiali di consumo. La ditta offerente nel periodo di garanzia si dovrà impegnare a

	sostituire gratuitamente tutte le parti del mezzo che, a seguito utilizzo, presentassero anomalie o rotture imputabili a difetti di prodotto, errato montaggio/progettazione o a qualità scadente dei materiali.
50	Localizzazione centri di assistenza e manutenzione autorizzati dalla casa madre entro 100 km dal Comune di Denno
	Immatricolazione e consegna
51	Consegna in 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto
52	Sono compresi il trasporto, la messa in strada e le pratiche di immatricolazione (compresa I.P.T.) e il collaudo alla M.C.T.C. del cassone ribaltabile
53	Manuale di uso e manutenzione mezzo in italiano

6.2 Caratteristiche tecniche generali obbligatorie del cassone ribaltabile

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL CASSONE RIBALTABILE	
n.	Dati generali
1	<p>Cassone ribaltabile trilaterale (compresa installazione sull'autocarro con le caratteristiche di cui al precedente punto 6.1) avente e seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure compatibili con l'autocarro da definire successivamente all'aggiudicazione - Controtelaio zincato - Fondo in lamiera con spessore 30/10 - Pistone zincato con centralina elettroidraulica - Ribaltamento trilaterale - Paracabina anteriore sfilabile con rivestimento in PVC - Portapali posteriore sfilabile con rivestimento in PVC - Griglie coprifanali - Cassetta attrezzi con chiusura - n. 2 verricelli contrapposti per lato - Ganci per fissaggio funi - Parafanghi in PVC - Apertura sponde "doppia" (sotto-sopra) - Lamiera di protezione in alluminio bugnato su sponda anteriore - Trattamento di zincatura e verniciatura a polvere - Sponde in lega di alluminio anodizzato, altezza 400 mm con rivestimento in PVC con predisposizione per attacco sovrasponde - Sistema di sospensione ad aria tipo "Air Top" (o equivalente) completo di manometro e centralina comandi installata all'interno della cabina dell'autocarro nella zona del cruscotto
2	Sovrasponde in rete, altezza 800 mm, con cerniere smontabili, piantoni e posteriore a 2 battenti
	Documenti
3	Certificato di approvazione M.C.T.C. per immatricolazione

4	Certificato di origine per immatricolazione
5	Certificato di conformità CE secondo quanto disposto dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CEE recepito con D.Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.
6	Manuale di uso e manutenzione attrezzatura in italiano
7	Localizzazione centri di assistenza e manutenzione autorizzati dalla casa madre entro 100 km dal Comune di Denno
	Garanzie
8	Durata minima della garanzia di 24 mesi dalla data di fornitura. Tale garanzia dovrà essere totale cioè includendo tutte le parti costituenti l'attrezzatura. La ditta offerente nel periodo di garanzia si dovrà impegnare a sostituire gratuitamente tutte le parti del cassone ribaltabile che, a seguito utilizzo, presentassero anomalie o rotture imputabili a difetti di prodotto, errato montaggio/progettazione o a qualità scadente dei materiali.
	Consegna
9	Consegna in 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto

L'Amministrazione comunale, si riserva la possibilità di effettuare visite di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, presso lo stabilimento della ditta costruttrice e allestitrice dell'autocarro.

Ogni eventuale modifica da apportare al veicolo o all'allestimento in fase di costruzione dovrà essere riportata ed accettata in apposito verbale sottoscritto dalle parti nella fase di verifica di cui sopra.

7. IMMATRICOLAZIONE E CERTIFICAZIONI

Dovrà essere prodotta da parte dell'aggiudicatario in fase di consegna del veicolo la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità relativa all'autocarro;
- Certificato d'origine relativo all'allestimento del cassone ribaltabile rilasciato dalla ditta costruttrice;
- Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte della M.C.T.C. competente;
- Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili al veicolo ed alla componentistica e al cassone ribaltabile;
- Documenti relativi alla conformità CE dell'allestimento e di ogni singolo elemento dello stesso e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla direttiva macchine;

Il veicolo dovrà essere immatricolato per la libera circolazione stradale senza permessi speciali.

8. MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

Il veicolo completo del cassone ribaltabile successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 11, perfettamente funzionante, collaudato, completo ed allestito come previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Capitolato, dovrà essere consegnato presso il Comune di Denno sito in Via Giovanni Ossana, n. 1 - 38010 - Denno (TN), previo contatto con l'Ufficio tecnico comunale.

La consegna deve essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell'Appaltatore e da rappresentante del Comune di Denno.

8.1 Documentazione per la manutenzione

Contestualmente alla consegna del mezzo, dovrà essere fornito il Libretto d'uso e Manutenzione ordinaria dell'autocarro e del cassone ribaltabile, in lingua italiana su formato cartaceo e su supporto informatico PDF, ad uso degli operatori del mezzo.

Sempre alla consegna del mezzo dovrà essere fornita inoltre la seguente documentazione aggiuntiva, in lingua italiana su formato cartaceo e su supporto informatico PDF, ad uso dei meccanici e riparatori:

1. Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme dell'autocarro e del cassone ribaltabile;
2. Manuale d'officina e catalogo ricambi dell'autocarro e del cassone ribaltabile.

9. VEICOLO USATO DA PERMUTARE

Il mezzo usato di proprietà del Comune di Denno marca NISSAN, modello CABSTAR targa CY163KM - previsto nella permuta del presente Capitolato potrà essere ritirato contestualmente alla consegna del veicolo nuovo o al massimo entro 60 giorni dalla stessa.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro del mezzo usato che potrà avvenire, comunque, solo successivamente al passaggio di proprietà.

Tutti gli oneri relativi al passaggio di proprietà del veicolo usato saranno a carico dell'Appaltatore.

Il Comune di Denno non risponde di danneggiamenti al mezzo usato, oggetto di permuta, intervenuti dopo la stipula del contratto non riconducibili a colpa dell'Amministrazione.

Il valore del mezzo usato dato in permuta è qui di seguito riportato precisando che il ritiro è una operazione non soggetta ad I.V.A.:

VEICOLO	TARGA	ANNO IMM.	PREZZO IN LETTERE	PREZZO IN CIFRE
Autocarro marca NISSAN modello CABSTAR	CY163KM	2006	Euro Duemilaeduecento/00	Euro 2.200,00

10. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna del veicolo dovrà essere effettuata **entro 180 (centoottanta)** giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

Qualora intervengano ritardi di consegna, rispetto al termine predetto salvo il caso di comprovata forza maggiore, verrà applicata la penale dell'1‰ (uno per mille) sull'importo netto di contratto, per ogni giorno solare di ritardo.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto e nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che siano debitamente comunicate, soltanto scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente comma 1.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

11. ACCETTAZIONE E COLLAUDI

L'Appaltatore, prima della consegna del mezzo completo del cassone ribaltabile, dovrà comunicare al Comune di Denno la conclusione dell'allestimento del mezzo al fine di provvedere al "Collaudo di accettazione" di cui al presente articolo.

Il mezzo, una volta consegnato, dovrà essere "collaudato" (collaudo di accettazione) presso il magazzino del cantiere comunale per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente Capitolato.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza del veicolo allestito alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:

- all'offerta presentata dall'Appaltatore ed accettata dall'Amministrazione;
- al presente Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto di fornitura stipulato.

Il collaudo d'accettazione, mentre non impegna in alcun modo il Comune di Denno, non solleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari del veicolo a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

12. NORME DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICHE DEL VEICOLO

Il mezzo dovrà rispondere alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti.

L'Appaltatore provvederà agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato, il mezzo e il cassone ribaltabile dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto i materiali stessi devono risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

13. SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale n. 02/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 02/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 02/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dei pagamenti di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge Provinciale n. 02/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

14. GARANZIE

Ai sensi del comma 2, dell'art. 31 della Legge provinciale n. 02/2016, trattandosi di procedura di affidamento di forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria:

- non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione;
- non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in quanto l'importo a base di gara è inferiore a 40.000 Euro.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

Il pagamento sarà disposto in un'unica soluzione finale, previa verifica di conformità atta ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del/i subappaltatore/i impiegato/i nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La stazione appaltante procederà al pagamento della fornitura eseguita, successivamente alla verifica di conformità con esito positivo che verrà comunicata all'appaltatore entro 5 giorni dall'effettuazione. La verifica di conformità avrà luogo non oltre un mese dalla consegna del veicolo.

16. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii:

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Denno identificato con il CIG (...) e CUP (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 2) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Denno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Denno. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

17. CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FALLIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 C.C., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 il Comune di Denno può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente. Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Denno. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;

- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 10 del presente Capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione della fornitura nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

20. RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

21. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

22. SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia

di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c. adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d. adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune di Denno;
- e. individuare, per iscritto, le persone incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f. rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Denno per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g. provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento;
- h. verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
- i. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- j. comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- k. avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

- l. fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- m. consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- n. comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- o. comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

24. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONE APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

25. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante" e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

26. NORME REGOLANTI IL CONTRATTO E CRITERI INTEPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili”;
- e. la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h. le norme del Codice Civile;

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

È considerato parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto il presente Capitolato speciale d'appalto. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

28. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

29. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

30. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

31. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 02/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

32. DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della Legge provinciale n. 02/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

33. TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

34. SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

35. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

36. NORME DI CHIUSURA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 C.C., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Stenico Simone



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).